



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

**PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO A REALIZZARE UN PERCORSO PROGETTUALE
PER ACCRESCERE LA SENSIBILIZZAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE A
LIVELLO TERRITORIALE SULL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

TRA

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (di seguito Ministero) con sede in Roma, via Fornovo, 8 (codice fiscale 97434010589), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, Direttore generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

E

la Regione del Veneto, in qualità di coordinatrice della Commissione Politiche Sociali nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome (codice fiscale 80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, rappresentata dal dott. Michele Maglio, responsabile del Coordinamento Tecnico Interregionale per le Politiche Sociali e Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

PREMESSO CHE

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
- la legge 9 febbraio 2004, n. 6 ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente;
- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 impegna gli Stati Parti, ai sensi dell'articolo 12, ad adottare misure adeguate per consentire alle persone con disabilità l'accesso al sostegno di cui dovessero avere bisogno per esercitare la propria capacità giuridica.

CONSIDERATO CHE

- il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha, tra gli altri, il compito di assicurare il coordinamento delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, nonché di promuovere politiche di sostegno per le persone con disabilità e di verificare l'attuazione della legislazione vigente in materia;

- la Regione del Veneto, in qualità di coordinatrice della Commissione Politiche Sociali nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha maturato un'esperienza significativa nella predisposizione ed attuazione di strumenti di programmazione in materia di politiche sociali;

- la Regione del Veneto, impegnata nell'ambito del suo territorio nella implementazione dei servizi alla persona e nell'offerta di nuove forme di sostegno alle persone in condizioni di fragilità, ha attivato un ampio processo di sensibilizzazione, informazione e formazione che ha visto coinvolti familiari e operatori dei servizi socio-sanitari in ciascuna provincia della regione, al fine di garantire un'omogenea conoscenza dei principi e delle modalità applicative dalla richiamata legge n. 6/2004 con particolare riferimento al ruolo e alle competenze dell'amministratore di sostegno;

- in occasione delle iniziative realizzate dalla Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese dell'ex Ministero della solidarietà sociale nell'ambito del 2007 - *Anno europeo per le pari opportunità per tutti*, che hanno avuto ad oggetto, tra gli altri, anche il tema connesso all'applicazione e alle potenzialità dell'amministratore di sostegno - è stato registrato un diffuso interesse da parte delle regioni e delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità per le opportunità offerte da tale istituto giuridico per la tutela delle persone con limitata capacità.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto del Protocollo)

1. L'iniziativa è diretta a realizzare un percorso progettuale sperimentale per accrescere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione a livello territoriale per garantire un'omogenea conoscenza dei principi e delle modalità applicative dalla legge n. 6/2004, con particolare riferimento al ruolo e alle competenze dell'amministratore di sostegno;
2. Gli obiettivi, le finalità e le modalità realizzative del progetto di cui al comma 1 sono illustrate nell'allegato A al presente Protocollo, di cui è parte integrante (di seguito Allegato).

Articolo 2

(Modalità di realizzazione)

1. La Regione del Veneto, in qualità di coordinatore della Commissione Politiche Sociali nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si impegna ad operare in qualità di regione capofila per dare piena ed efficace attuazione al progetto di cui all'articolo 1 coinvolgendo, attraverso la suddetta Commissione, le altre regioni o province autonome interessate alla realizzazione del suddetto progetto nei propri contesti territoriali, in numero non inferiore a sei.
2. La Regione del Veneto, sulla base degli indirizzi espressi dal Ministero, provvede al coordinamento delle iniziative con le regioni partecipanti e si impegna a fornire i risultati delle attività realizzate ai sensi del presente Protocollo.
3. Ai fini della realizzazione delle attività progettuali descritte nell'Allegato, la Regione del Veneto, laddove necessario, può avvalersi della collaborazione di enti estranei all'Amministrazione, di comprovata esperienza e professionalità, nel rispetto delle norme generali della contabilità pubblica.
4. Le modalità di realizzazione del progetto nei diversi contesti territoriali andranno preventivamente concordate con le singole regioni interessate, attraverso la definizione di accordi bilaterali, stabilendo fin d'ora che alle iniziative da realizzarsi a livello regionale dovrà essere destinata una quota non inferiore ai due terzi delle risorse complessivamente destinate dal Ministero all'attuazione del presente Protocollo.
5. Qualora, nel corso del progetto, si riterrà necessario modificare il piano esecutivo, le parti si impegnano sin d'ora a concordare le eventuali variazioni mediante accordi formalizzati e sottoscritti.
6. Il Ministero e la Regione del Veneto concordano le modalità più idonee ad un efficace coinvolgimento, ai fini della ottimale realizzazione del progetto, dei rappresentanti delle autonomie locali (Province e Comuni) e di altre amministrazioni, in ragione di specifiche competenze e responsabilità istituzionali in materia di tutela delle persone in condizioni di limitata capacità.

Articolo 3***(Comitato tecnico di coordinamento)***

Al fine di monitorare la progressiva realizzazione delle attività previste e la loro rispondenza agli obiettivi e alle finalità del presente Protocollo, anche al fine di elaborare eventuali proposte correttive circa le modalità di attuazione delle singole linee di attività viene istituito, con successivo decreto del Direttore generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero, un Comitato tecnico di coordinamento composto da:

- a. rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
 - b. rappresentanti delle regioni;
 - c. rappresentanti delle autonomie locali;
 - d. esperti e rappresentanti di altri enti ed amministrazioni competenti in materia.
2. Il Comitato è coordinato dai rappresentanti del Ministero e della Regione del Veneto in forma condivisa.
 3. Il Comitato tecnico di coordinamento approva il piano esecutivo delle attività progettuali, con il dettaglio dei costi, in attuazione dei principi e delle finalità del presente Protocollo e del relativo Allegato.

Articolo 4***(Aspetti finanziari)***

1. Il Ministero partecipa all'attuazione del percorso progettuale di cui al presente Protocollo con un contributo fino alla concorrenza di euro 300.000,00 (trecentomila/00) a rimborso delle spese sostenute dalla Regione del Veneto e, per suo tramite, dalle altre regioni coinvolte, per la realizzazione delle attività previste.
2. La Regione del Veneto prende atto che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito al comma 1 del presente articolo.
3. Le risorse finanziarie trasferite dal Ministero saranno inserite dalla Regione del Veneto in un apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, il cui utilizzo sarà vincolato all'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 5***(Modalità e termini di erogazione del contributo)***

1. L'erogazione del contributo in favore della Regione del Veneto, pari a complessivi euro 300.000,00 IVA inclusa, avverrà secondo le seguenti modalità:

a. una prima quota, nella misura del 50% dell'importo complessivo, trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo e dietro presentazione di apposita richiesta di pagamento da parte della Regione del Veneto, corredata da un analitico rapporto intermedio sulle attività realizzate e da una rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti con la relativa documentazione di spesa;

b. una seconda quota a titolo di saldo, nella misura massima del restante 50% dell'importo complessivo, a conclusione delle attività e dietro presentazione di apposita richiesta di pagamento da parte della Regione del Veneto, corredata dal rapporto conclusivo sulla realizzazione e sui risultati del progetto e da una rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti con la relativa documentazione di spesa.

2. I pagamenti sono disposti mediante versamento sul Conto di Tesoreria, n. 30522 intestato a "Regione del Veneto", acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato della banca d'Italia – Sezione di Venezia. Cod. IBAN: IT28M0100003245224300030522.

Articolo 6***(Tutela della riservatezza e segreto statistico)***

1. Il trattamento delle informazioni elaborate nell'ambito del presente Protocollo è vincolato al rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, dagli articoli 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 322/89 in materia rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici,

nonché del codice deontologico per il trattamento di dati a scopi statistici pubblicato in G.U. n. 230 del 1 ottobre 2002.

2. A tal fine, le Parti si impegnano ad attuare le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa sopra richiamata, con particolare attenzione ai profili della sicurezza, anche mediante procedure idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

Articolo 7

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

1. I materiali e i risultati delle sperimentazioni realizzati nell'ambito del presente Protocollo saranno utilizzati dal Ministero, dalla Regione del Veneto e dalle altre regioni partecipanti per l'uso nella propria attività e potranno essere pubblicizzati.

2. Le modalità di prima presentazione al pubblico dei risultati verranno concordate fra le Parti e dovranno prevedere il coinvolgimento sia del Ministero che delle regioni.

Articolo 8

(Decorrenza e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di ventidue mesi a partire dalla data di sottoscrizione ed è da considerarsi impegnativo per la Regione del Veneto fin dal momento della sottoscrizione, mentre produrrà effetti per il Ministero solo dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi di controllo.

2. E' fatta salva la facoltà delle Parti di prorogare, di comune accordo, la durata del presente Protocollo.

Articolo 9

(Responsabilità)

1. La Regione del Veneto si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. La Direzione generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese è espressamente esentata da ogni controllo e verifica su quanto indicato all'articolo 2, comma 3 del presente Protocollo.

3. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

4. La Regione del Veneto si impegna a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 10

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente atto, redatto in tre copie originali oltre all'Allegato, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Roma, 30 dicembre 2008

**Per il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali**

dott. Raffaele TANGORRA

Per la Regione del Veneto

dott. Michele MAGLIO

**REGIONE DEL VENETO**

**PROPOSTA PROGETTUALE PER ACCRESCERE LA SENSIBILIZZAZIONE,
L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE SULL'ISTITUTO
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Premessa

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004, istitutiva della nuova figura giuridica dell'Amministratore di Sostegno, costituisce nel nostro paese una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di promozione e tutela dei diritti e della dignità della persona priva in tutto o in parte dell'autonomia di agire.

Il cardine fondamentale di questa legge è la centralità data alla persona in attuazione a quanto previsto dall'art. 2 della Costituzione: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", e dell'art 3 che recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza... impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all'art. 1 indica come finalità quella di "promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità".

La legge sull'amministratore di sostegno modifica il precedente sistema normativo, che prevedeva solo gli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione, e consente una graduazione di provvedimenti a favore della persona priva, in tutto o in parte, di autonomia, nel rispetto della sua capacità di intendere e volere.

La norma è espressione del valore della persona, e la figura dell'amministratore di sostegno non ne lede i diritti fondamentali, ma assicura a coloro che non sono più autosufficienti un'adeguata tutela giuridica della qualità della vita al di là dell'assistenza prestata dai familiari.

L'intervento dell'ordinamento a favore della persona disabile è incentrato sul concetto di protezione, là dove sia utile e necessaria .

L'applicazione della legge e la sua concreta attuazione richiede l'assunzione di responsabilità istituzionali e professionali, l'attivazione di interventi informativi e formativi rivolti ai cittadini e il rafforzamento del sistema di rete degli interventi e servizi centrati sulla persona come protagonista nella sua specificità e nel suo contesto di vita sociale e familiare.

Fin dall'entrata in vigore della legge, proprio per la peculiarità della materia e la trasversalità di competenze che la stessa vede coinvolte, si sono attivate in molte regioni, con la collaborazione di istituzioni, enti locali e associazioni di persone con disabilità, iniziative volte a realizzare un processo di informazione e sensibilizzazione .

In particolare, la Regione del Veneto, consapevole della particolare importanza della nuova figura giuridica dell'amministratore di sostegno, si è fatta promotrice, in questi anni di vigenza della legge n.6/04, di un processo di informazione e sensibilizzazione che ha coinvolto operatori dei servizi e cittadini delle province della regione.

Attraverso uno specifico progetto regionale, articolato in distinte fasi, si sono realizzate attività dirette sia a promuovere le risorse disponibili nel territorio per affiancare la figura dell'amministratore di sostegno, che a sviluppare una buona qualità di comunicazione tra gli operatori dei servizi e tra volontari e utenti.

Al fine di sviluppare le esperienze già esistenti, e di organizzarne di nuove dove non siano state avviate, si intende promuovere a livello nazionale la figura dell'amministratore di sostegno, quale manifestazione di una nuova cultura dei diritti dei soggetti deboli, protesa a tutelare con "la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutte o in parte di autonomia nell'espletamento della vita quotidiana" (art. 1 legge n. 6/04).

La tutela dei diritti umani viene così legata non solo al rispetto delle libertà individuali ma anche alla costruzione culturale e sociale di società inclusive, dove pregiudizi e barriere siano eliminati e ognuno possa vivere senza che le sue caratteristiche personali siano colpite da distinzioni sociali e giuridiche.

Da qui l'esigenza di avviare un percorso progettuale, condiviso tra il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Regioni e Autonomie locali per la valorizzazione di questa nuova figura giuridica di tutela delle persone, finalizzata alla promozione dei valori di solidarietà umana e sociale.

Si apre così un nuovo campo di azione culturale e politico che investe la società nel suo complesso, coniugando i diritti umani sia nel campo individuale che in quello sociale, attribuendo responsabilità di azioni e comportamenti sia alle persone che alle istituzioni.

Obiettivi del progetto

Il progetto ha come obiettivo generale quello di contribuire, tramite una specifica attività di sensibilizzazione, formazione e informazione, alla diffusione e applicazione di questa legge, e a creare una rete di relazioni tra istituzioni e associazioni a supporto di coloro che volontariamente svolgono questa funzione di accompagnamento e di sostegno.

La realizzazione di questo obiettivo richiede l'attuazione di un percorso complessivo articolato in tre azioni:

Azione n. 1. Monitoraggio e ricognizione delle esperienze già avviate

A quattro anni dall'entrata in vigore della legge, si intende procedere ad una ricognizione e monitoraggio a livello nazionale sull'esperienze già avviate nelle diverse regioni, tramite un'apposita scheda che illustri le iniziative e le modalità di loro realizzo.

Da questa rilevazione sarà possibile procedere ad una valutazione e confronto delle diverse esperienze regionali, dal quale evidenziare le *best practices* per giungere alla predisposizione di un piano di sensibilizzazione e formazione sull'amministratore di sostegno in almeno 4 Regioni, individuate dal Comitato tecnico di coordinamento.

Azione n. 2 *Attuazione del piano di sensibilizzazione e formazione sull'amministratore di sostegno.*

Il piano di sensibilizzazione, informazione e formazione sull'amministratore di sostegno, una volta condiviso e approvato nelle sue linee generali e di principio, verrà attuato nelle Regioni partecipanti al progetto, secondo modalità e tempi definiti sulla base delle esigenze e peculiarità territoriali di ciascuna regione.

Azione n. 3 *Organizzazione di seminari e convegni*

Al fine di avviare un confronto e dialogo sulle diverse esperienze in atto e di garantire un aggiornamento e approfondimento sulla materia, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali sul ruolo e funzioni dell'amministratore di sostegno, si intende procedere all'organizzazione di convegni e seminari, quali momenti anche di collaborazione e incontro tra istituzioni e le associazioni.

Modalità di realizzazione

Al fine di determinare il programma esecutivo del progetto, monitorarne lo sviluppo attuativo e orientare e supervisionare la realizzazione delle attività necessarie, viene nominato un apposito Comitato tecnico di coordinamento del progetto composto da:

- a) Rappresentati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- b) Rappresentanti delle regioni
- c) Rappresentanti delle autonomie locali (UPI, ANCI)
- d) Esperti

Il Comitato è coordinato dai rappresentanti del Ministero e della Regione Veneto in forma condivisa.

Il progetto nelle azioni n. 1) e 2) vedrà il coinvolgimento di almeno sei Regioni.

Risultati attesi

La realizzazione del progetto consentirà di conseguire i seguenti risultati:

- a) la mappatura delle iniziative esistenti e delle migliori pratiche realizzate a livello nazionale in materia di amministratore di sostegno;
- b) attività di sensibilizzazione e formazione sulla L.n. 6/2004, presso le Regioni partecipanti al progetto, con particolare approfondimento sugli aspetti giuridici e di responsabilità del ruolo e compiti dell'amministratore di sostegno;
- c) la creazione di una rete tra istituzioni e associazioni a supporto di coloro che volontariamente svolgono questa funzione di accompagnamento e di sostegno.

Tempistica

Il progetto si concluderà entro un periodo massimo di 22 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo Protocollo d'intesa.

Budget

Il costo complessivo del progetto ammonterà ad euro 300.000,00.

Oltre al finanziamento ministeriale si possono individuare anche forme di cofinanziamento da parte di regioni o istituzioni che intendono estendere o ampliare la progettualità.